

-119-

Verbale dell'adunanza

del giorno 22 gennaio 1915.

Sono presenti: il Vice Presidente Magaldi, il quale presiede l'adunanza in sostituzione del Presidente, indisposto; i Consiglieri Terardo e Beneduce, il Direttore Generale Tocci ed il Consigliere Rosmini quale Segretario del Consiglio.

1. Transazione Baresi.

Il Direttore Generale ricorda come tutti i Consiglieri presenti alla adunanza abbiano piena conoscenza delle condizioni stabilite per transigere col signor Achille Baresi le conseguenze della causa da lui mossa alla società "L' Ancora", poichè essi tutti, insieme col Consigliere Anacleto, hanno preso parte alle riunioni tenute negli scorsi giorni per concordare tali patti. Il signor Baresi, come ad essi è noto, ha dato il suo pieno consentimento; onde non resta che da approvare il testo del compromesso che dovrà essere sottoposto alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, e del quale viene data lettura.

Il Comitato, sentita la lettura del compromesso

so, che qui di seguito testualmente si trascrive, delibera di portarlo alla approvazione del Consiglio di Amministrazione nella sua prossima adunanza:

Sono presenti: da una parte,
i Signori Gr. Uff. Dr. Carlo Cocci e Comm. Dr. Francesco Luera, il primo nella qualità di Direttore Generale e legale rappresentante dell' Istituto Nazionale delle Assicurazioni e l'altro quale Consigliere delegato per la firma degli atti legali dello Istituto stesso,

e dall'altra parte,
il Signor Achille Baseri.

Essi comparanti, promettono:
che in data il novembre 1912 per atto in Notario Buttaoni di Roma, registrato il 29 stesso mese, N. 3772, la Società di assicurazioni sulla vita "L' Ancora" di Vienna, a norma e agli effetti dell' art. 28 della legge 4 aprile 1912 N. 305, cedeva all' Istituto Nazionale delle Assicurazioni il proprio portafoglio italiano con decorrenza dal 1. gennaio 1913;

che essendo, in conseguenza di tale cessione, venuto meno il mandato di rappresentante generale per l'Italia concesso dall' Ancora al Sid. Achille

Basari, questi, con atto di citazione 1° gennaio 1913, conveniva la Compagnia innanzi al Tribunale di Milano per sentirla condannare al risarcimento dei danni, in conseguenza della cessazione del mandato;

che all'udienza 10 aprile interveniva spontaneamente in causa l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni dichiarando di assumere su di sé tutte le conseguenze della cessazione del mandato di rappresentanza generale, dall'Ancora già conferito al Basari, esonerando l'Ancora da qualsiasi obbligo o responsabilità;

che il Tribunale di Milano, con sentenza 31 luglio - 25 agosto 1913 respingeva le domande tutte del Basari condannandolo a tutte le spese di lite, sia nei confronti dell'Ancora che dell'Istituto;

drj

che il Sig. Basari con atto di citazione 1° settembre 1913 chiedeva alla Corte di Appello di Milano la riforma della sentenza del Tribunale di Milano;

che la Corte di Appello, con sentenza 1-28 marzo 1914 riformando parzialmente la sentenza del Tribunale accoglieva talune domande del Basari condannando la Società l'Ancora giusta il seguente dispositivo:



"1° - Dovere la Società l'Ancora corrispondere annual-
" mente al Sig. Achille Basoni le provvigioni d'incasso
" sino ad estinzione del portafoglio italiano, esistente
" al 31 dicembre 1912, o sino a rinuncia da parte del
" Basoni, dedotto il presumibile ammontare delle spese
" che sarebbero occorse per lo incasso dei premi relativi
" secondo liquidazione da farsi in separata sede.

"2° - Dovere la Società l'Ancora corrispondere al
" Sig. Basoni, vita natural durante, una pensione
" di L. 10.000 annue, decorribile dal giorno in cui
" egli cesserà di percepire le provvigioni di incasso,
" o per estinzione del portafoglio italiano, o per spon-
" tanea rinuncia.

"3° - Dovere la Società rifondere al Basoni i
" due terzi delle spese di causa di primo giudizio,
" comprese quelle di registrazione dei due contratti
" quindici febbraio milleottocentonovantasei e quindi;
" di agosto millenovecentosette, e della lettera cin-
" que maggio millenovecentotto, secondo liquidazione
" da farsi dal Consigliere estensore della presente.

"4° - Compensarsi fra le parti l'altro terzo del-
" le spese di lite; esonerato il Basoni dall'obbligo
" di corrispondere somma alcuna a titolo di spese
" di lite all'intervenuto in causa Istituto Nazionale
" delle Assicurazioni sulla vita.

"Confermarsi l'appellata sentenza nella parte in cui ammise l'intervento in causa dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, respinse la prima delle domande principali del Sig. Baseni e diede atto delle dichiarazioni fatte dalla Società l'Anicura.

"Condanna la Società a rifondere al Sig. Baseni anche i due terzi delle spese del giudizio di appello secondo la liquidazione da farsi dal Consiglio di amministrazione della presente e compensa fra le parti l'altro terzo".

Che detta sentenza è ormai passata in giudicato avendo la Corte di Cassazione di Torino, con decisione 2-30 dicembre u.s., rigettati i ricorsi proposti rispettivamente dall'Istituto e dall'Anicura.

dog

In seguito a tale sentenza il Sig. Achille Baseni ha avanzato proposta per la pronta, definitiva e bonaria liquidazione di tutto quanto gli sarebbe dovuto in base alla sentenza della Corte Milanese, mediante il pagamento, in unica soluzione, di una somma a forfait invocando, quali elementi per la liquidazione stessa, oltre alla sentenza della Corte di Milano, i contratti intervenuti fra lui e l'Anicura e, in particolar modo, quello del 17 gennaio 1910 nel quale furono

stabilite le provvigioni d'incasso spettanti al Sig. Basvi dal 1° gennaio 1910, e la lettera 5 maggio 1908 con cui l'Ancora si obbliga a concedere, verificandosi talune condizioni, la pensione vitalizia di lire 10 mila.

Infatti, per l'art. 4 del contratto 1° gennaio 1910 al Sig. Basvi spettava una provvigione del 4 per cento per l'incasso dei premi di assicurazione in caso di morte e misti, e del 3 per cento per quelle in caso di vita; da tale provvigione deve dedursi l'ammontare delle presumibili effettive spese di incasso, le quali, secondo l'assunto e le dimostrazioni offerte dal Sig. Basvi, data la qualità del portafoglio dell'Ancora, non potrebbero essere valutate, oltre una percentuale di L. 0.50 per ogni cento lire di premi incassati.

L'ammontare di dette provvigioni sarebbe quindi da calcolarsi in base al 3.50 per cento, per i contratti in caso di morte e misti, e in base al 2.50 per cento, per i contratti in caso di vita, sul complesso dei premi afferenti il portafoglio ceduto, che ascendeva, al momento della cessione, a L. 1.670.000 circa, e tenendo naturalmente conto dell'inevitabile graduale estinzione del portafoglio stesso.

La proposta di massima fatta dal Sig. Ba-

seri essendo sembrata accettabile, si è passato tra gli Amministratori dell'Istituto e il sig. Basini allo esame ed alla discussione della valutazione di quanto potesse spettare al Basini in applicazione della summenzionata sentenza.

Dopo di che la Direzione Generale dell'Istituto d'intesa con gli amministratori sulle risultanze delle discussioni di cui sopra e in via transattiva, ha proposto al Sig. Basini, salva la necessaria approvazione del Consiglio di Amministrazione, il pagamento della somma di L. 289.000 (duecentottantanovemila) a tacitazione di ogni e qualsiasi diritto a lui spettanti in base alla sentenza della Corte di Appello di Milano, sia nei riguardi dell'Anconora che dell'Istituto, per tutte le causali di cui nella sentenza stessa, comprese anche le spese, i compensi e gli onorari per i vari giudizi svoltisi innanzi al Tribunale e alla Corte di Milano, nonché innanzi alla Cassazione di Torino, nonché quelle della registrazione delle sentenze stesse e dei decreti 15 febbraio 1896, 15 agosto 1907 e 5 maggio 1908 indicato nel dispositivo della sentenza della Corte di Appello.

Dof

Il sig. Basini ha accettato l'offerta delle dette L. 289.000 alle precisate condizioni, obblidandosi



a rilasciare all'Istituto Nazionale, all'atto del pagamento, ampia e formale quietanza di saldo e di piena liberazione, e a dichiarare di non avere null'altro a pretendere e a domandare per effetto della cessazione del mandato generale di rappresentanza già dall'Ancora a lui conferito, sia dall'Ancora (Compagnia di assicurazione sulla vita con sede in Vienna) convenuta in giudizio, sia dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, intervenute in causa, e per tutte le causali che hanno formato oggetto delle controversie vertite fra il Baseni, l'Ancora e l'Istituto, definite con la sentenza 2-30 dicembre 1914 della Corte di Cassazione di Torino.

Convengono inoltre i sottoscritti che le spese notoranti e quelle eventuali di bollo e di registro del contratto definitivo, che sarà stipulato non appena il Consiglio di Amministrazione avrà approvato l'accordo accettato dal Signor Baseni, saranno tutte a carico dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

Resta inoltre stabilito che il presente accordo è impegnativo per il signor Baseni fino al 30 corrente, termine fissato per la necessaria approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto; trascorso il quale, senza che la detta ap-

innovazione sia intervenuta, il signor Pastori rimarrà
sciolto da ogni impegno.

Roma, 22 gennaio 1915

2. Contratto di affitto della Società
Ferrobeton.

Sentite le comunicazioni del Direttore Generale,
il Comitato è d'avviso che convenga rinnovare per
un anno, alle stesse condizioni del canone di L. 8.000,
il contratto di affitto, di prossima scadenza, con
la Società "Ferrobeton" per l'appartamento nello
stabile di Via Eritone 142.

3. Sconto per le annualità anticipate
dagli assicurati già soci della Cassa
Mutua Pensioni di Corino.

drj

Il Direttore Generale richiama l'attenzione
del Comitato sugli articoli 8 e 10 delle condizioni
di polizza delle tariffe speciali offerte agli ex soci
della Cassa Pensioni, rispettivamente per le assicu-
razioni a capitale differito e per quelle a termine
fisso. I detti articoli stabiliscono lo sconto di
due centesimi per lira a favore degli assicurati
che pagano in Gennaio le quote mensili per tutto
l'anno in corso. Rilevando come sia conveniente

per lo Istituto incoraggiare quanto più è possibile gli assicurati a fare versamenti annuali anziché mensili, il Direttore Generale avverte come sia opportuno continuare a interpretare largamente tale disposizione, nel senso che lo sconto sia dovuto per le annualità pagate anticipatamente non solo in Gennaio, ma in qualunque mese dell'anno.

Inoltre, poiché gli art. 5 e 7 delle stesse condizioni di polizza stabiliscono, a carico degli assicurati, il pagamento di centesimi dieci per ogni lira a titolo di spese di gestione, diritti d'incasso, e tasse; e poiché, secondo la deliberazione 24 dicembre scorso del Consiglio di Amministrazione, (agli effetti della provvigione unica da liquidarsi agli Agenti nella misura del 4% sui premi lordi di L. 1.10 per quota mensile) si è assunto il criterio che la unità di premio per gli assicurati è di L. 1.10, senza distinzione fra parte di premio puro e caricamento per spese e tasse; il Direttore Generale fa presente come sia opportuno variare il criterio di conteggio dello sconto per le annualità anticipate dagli assicurati. Infatti, se lo sconto dovesse mantenersi nella misura del 2%, sulla annualità di L. 13.20, esso risulterebbe di L. 0.264, con frazioni ingombranti per gli accertamenti contabili, e con un maggior onere per

gli assicurati di L. 0.024 rispetto alle consuetudini precedenti. Egli propone pertanto che sia concesso lo sconto fisso di L. 0.25 per ogni annualità di L. 13.20 per quota sottoscritta.


Il Comitato approva la proposta del Direttore Generale, nella intesa che, senza portare modificazioni formali nelle condizioni di polizza, lo sconto per ogni annualità di L. 13.20 sarà applicato in ragione di L. 0.25 direttamente nelle distinte che si mandano agli Agenti.

4. Agenzia Generale di Aquila -
Costruzione di baracca di legno.

Sentite le comunicazioni del Direttore Generale circa la domanda dell' Agenzia Generale di Aquila, e appoggiata dallo Ispettore centrale cav. Vitari con un rapporto di cui viene data lettura, per ottenere il concorso dello Istituto nella spesa necessaria alla costruzione di una baracca di legno per gli uffici dell' Agenzia, i quali in seguito al terremoto del 13 corrente sono stati trafitti in una sede provvisoria;

dy

Ritenuto che tale spesa, secondo quanto riferisce il predetto Ispettore, potrà apprirsi intorno



alle L. 2.000;

Considerato che gli utili netti della Agenzia di Agula nei primi due anni di esercizio sono stati assai modesti, per quanto essa abbia soddisfacentemente corrisposto ai suoi impegni di produzione; onde sembra opportuno sollevarla da questo onere improvvisato, tanto più che la produzione, nel corrente anno, dovrà essere necessariamente resa molto difficile;

Il Comitato è d'avviso che convenga allo Istituto provvedere direttamente a proprie spese alla costruzione della baracca proposta, addebitando alla Agenzia l'interesse del 4.50% sullo importo della costruzione.

5. Cessione di premi della Compagnia "Le Phenix Français",

Il Direttore Generale riferisce che la Compagnia "Phenix Français" di Parigi, la quale cede all'Istituto Nazionale tutti i premi scadenti nei vari trimestri per riassicurazioni passive, ha comunicato, a mezzo della Reale Compagnia Italiana, di Milano, (intermediaria) che la maggior parte dei suoi assicurati, prevalendosi delle disposizioni di moratoria del Decreto 27 settembre 1914 del Governo Francese, non pagano regolarmente i premi che vengono a scadere. E però essa avverte che accetterà, fin

quando potrà durare la presente anormale situazione, i conti completi che l'Istituto sarà per trasmetterle, ma si riserva di paragonare i saldi che si presenteranno a favore dello Istituto, includendovi i soli riscatti, sinistri, scadenti, e i premi che effettivamente risulteranno incassati. Il Direttore aggiunge che la cifra approssimativa dei premi che l'Istituto veniva a percepire in un trimestre dalla detta Compagnia, è di circa franchi 6425.

Il Comitato, considerando che le disposizioni del Governo Francese hanno stabilito la moratoria anche per i pagamenti a carico delle Compagnie di assicurazione per sinistri, riscatti ecc., è di avviso che, in quanto la Compagnia "Les Phoenix" abbia in corso riassicurazioni attive verso l'Istituto, convenga fare una compensazione fra il suo eventuale credito per tale titolo, e l'ammontare del suo debito per premi non rimessi, considerando cioè globalmente tutti i reciproci rapporti attivi e passivi, per regolare poi il saldo secondo il risultato di tale conto.

6. Affitto dell'appartamento del palazzo Guglielmi in piazza SS. Apostoli.

Sentite le comunicazioni del Direttore Generale,

circa la prossima scadenza del contratto di affitto dell'appartamento al 3° piano del palazzo Guglielmi in piazza S. Apostoli, ove è l'Ufficio IX della Direzione Generale, il Comitato autorizza la rinnovazione della locazione alle condizioni medesime del vigente contratto, e cioè per il canone di L. 10.000 annue, per un anno.

7. Agenzia Generale di Ascoli. Provvigioni per due assicurazioni collettive.

Il Direttore Generale riferisce intorno alla richiesta di aumento di provvigione sulle assicurazioni collettive "Personale della Società Elettrica del Croto" e "Ditta Luigi Merli", da parte dell'Agenzia Generale di Ascoli, alla quale fu accordato il 70% della provvigione normale.

Togli avverte che le due assicurazioni collettive onde trattarsi furono stipulate nella forma Agista ordinaria: lo sconto sui premi della tariffa normale fu accordato nella misura del 2%.

Permette che il caricamento industriale della tariffa adottata, in relazione alle età degli assicurati ed ai differimenti richiesti, consente lo sconto accordato, sinorché l'Ufficio Attuariale nelle proposte da sottoporre al Consiglio di Amministrazione

zione per le provvigioni inerenti alle assicurazioni
collettive non può tener conto soltanto della ridu-
zione accordata, ma anche di tutte le altre con-
dizioni afferenti l'assunzione del contratto, e princi-
palmente l'esame del rischio e la concessione di
altre eventuali garanzie supplementari.

Devono infatti tener presenti i criteri specia-
li che informano, per le assicurazioni colletti-
ve, l'esame del rischio da parte dell'Ufficio V^o
per quanto riguarda il giudizio amministrativo,
e da parte dell'Ufficio VI^o per quanto riguarda
il giudizio sanitario.

Per le ragioni morali che ammettonsi alle as-
sicurazioni collettive e per le finalità del nostro
Istituto, l'esame del rischio è fatto con criteri
di maggior larghezza che per le assicurazioni in-
dividuali, sì che è da prevedere che la mortali-
tà del gruppo sia aggravata di fronte alle sche-
ma di mortalità preso a base delle nostre ta-
riffe.

Orf

Sono certamente degne di considerazione le
ragioni esposte dall'Agenzia di Napoli e che
si riferiscono principalmente alle condizioni di
disagio attuale nello sviluppo della produzione
ed alla importanza, nella provincia, delle collet-



live stipulate; e se la richiesta dell' Agente di Ascoli non formasse un precedente tale da poter, se non giustamente rinfacciato da altri Agenti Generali, procurare all' Istituto reclami ed opposizioni ingiustificati per la maggior parte, sarebbe da accogliersi.

In ogni modo, considerato che nelle collettive in esame l' Istituto ha concessa gratuitamente la garanzia supplementare dell' onore del premio in caso d' invalidità, il Direttore Generale, secondo l' avviso espresso dallo Ufficio Attuariale, propone di aumentare la misura della provvigione accordata e, precisamente, di corrispondere all' Agente l' 85% della provvigione ordinaria.

Il Comitato approva la proposta del Direttore Generale.

8- Regolazione di depositi cauzionali di diverse Agenzie.

Il Direttore Generale riferisce che alcune Agenzie Generali, trovandosi alla fine dell' anno 1914 in posizione non regolare a riguardo della prestazione della cauzione, furono vivamente sollecitate a completare il versamento, ma senza risultato.

Le Agenzie che tuttora si trovano a non avere regolarizzato il deposito cauzionale si possono distinguere in due gruppi:

- 1°) quelle che devono ancora una parte del capitale richiesto dalla lettera di nomina;
- 2°) quelle che sono ancora debitrice dello scarto sui titoli depositati.

Appartengono al primo gruppo:

a) l'Agenzia di Campobasso, tenuta ad una cauzione di L. 20.000, in conto delle quali verso il 7 febbraio 1913, L. 7.000. Per le rimanenti 13.000 lire l'Agenzia ha versato in tre rate la somma di L. 10.400 su di un certificato provvisorio per acquisto di buoni del Tesoro; ma non ha potuto liberare interamente i buoni acquistati, perchè non ha eseguito il versamento dell'ultima rata di L. 2600 scaduta fino dal 16 settembre 1913. Verso l'Istituto, l'Agenzia rimane dunque scoperta di L. 13.000.

Drj

b) l'Agenzia di Forlì, che deve ancora versare L. 6.500 sulle 16.500 che costituiscono la cauzione dovuta;

c) quella di Massa Carrara, rimasta in debito di sole L. 500.

Al secondo gruppo appartengono le seguenti Agenzie:



- d) Grosseto, che deve L. 700 per scarto 10% su L. 7.000 di rendita 3.50%;
- e) Reggio Calabria, che deve L. 1500 per la stessa ragione, su L. 15.000 di rendita;
- f) Salerno, debitrice di L. 1200, per lo scarto su L. 12.000 di rendita;
- g) Cerano, che deve L. 2000 per lo scarto su L. 20.000 di rendita.

Non sembrando pratico proseguire nella via delle sollecitazioni, riuscite inutili fino ad ora, né potendosi efficacemente operare un congruaglio forzato sulle provvigioni spettanti alle Agenzie, poiché esse trattengono le provvigioni sui versamenti cui sono tenute, il Direttore Generale è di parere che si possa invece opportunamente far compiere, dopo una conveniente lettera di avvertimento, la trattativa dall'Ufficio Contabilità in occasione della prossima liquidazione dei rappels, l'importo dei quali trovasi già a mani della Direzione Generale e dovrebbe essere passato alle Agenzie con speciale rinnesca.

Il Comitato accoglie la proposta del Direttore Generale per tutte le Agenzie Generali sopra indicate, e ad eccezione di quella di Campobasso. Per questa, il Comitato è d'avviso che convenga sospendere ogni

provvedimento, ed assumere informazioni presso la Banca d'Italia per accertare se sia possibile provvedere ora al versamento della rata di L. 2.600, scaduta il 16 settembre 1913, per la liberazione del certificato provvisorio di L. 13.000 di buoni del Tesoro, nel qual caso potrebbe il versamento essere fatto dallo Istituto, previo gli opportuni accordi con la Agenzia per il rimborso.

g. Svincolo parziale della cauzione dell' Agenzia Generale di Venezia.

Lette le comunicazioni del Direttore Generale circa la domanda rinnovata dalla Agenzia Generale di Venezia per ottenere lo svincolo della metà della cauzione di L. 20.000 per essa prestata dal Banco Javach e C. di Milano, a garanzia della organizzazione, svincolo che non potè essere autorizzato nello scorso agosto;

Drj

Ritenuto che il funzionamento interno dell' Agenzia, fin da quando la gestione degli incassi fu nettamente separata da quella dello Istituto Veneto di cambio, e fu provveduto alla istituzione di appositi uffici in campo S. Moisi, non ha dato più luogo ad alcuna osservazione;

Che la organizzazione del territorio nell' ambito della provincia è stata regolarmente completata;

Che tanto l' Ufficio III^o Organizzazione quanto



L'Ufficio IV Contabilità hanno dato il nulla osta
per la parziale liberazione della cauzione;

Il Comitato, a sensi dell'art. 18 lettera a) del
Capitolato per la concessione delle Agenzie Generali,
autorizza lo svincolo di metà della cauzione prestata
dal Banco Farach e C. di Milano per l'Agenzia
Generale di Venezia a garanzia della organizzazione
della produzione e della amministrazione del portafoglio,
a concorrenza di L. 10.000.

Dopo di che, il Vice Presidente toglie la seduta.

Il Presidente del Consiglio

Imyhe

Il Direttore Generale

A. Rossi

Il Cons. Segretario

R. Hofmann